

MODULO II.

## CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMOBILI

(R. Decreto 28 luglio 1901, N° 416).

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Ufficio di Padova

Libretto N° 2

dell'automobile costruito dalla Ditta Società Stat. Bernardi

di Padova (rappresentata da \_\_\_\_\_)

) nell'anno 1899 e distinto col

N. di fabbrica \_\_\_\_\_

(Articolo 5 del Regolamento)

MODULO II.

## CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMOBILI

(R. Decreto 28 luglio 1901, N° 416).

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Ufficio di

*Padova*

Libretto N° 2

dell'automobile costruito dalla Ditta *Lousta Srl - Bernardi*

di *Padova* (rappresentata da \_\_\_\_\_)

) nell'anno *1899* e distinto col

N. di fabbrica \_\_\_\_\_

(Articolo 5 del Regolamento)

Nome del proprietario e sua residenza,  
uso al quale l'automobile è adibito e successivi cambiamenti

Bernard Prof. Puries, residente  
a Rodor -  
L'automobile è stata ad uso  
pianto.

## Descrizione dell' automobile

Tipo del veicolo e sue generalità

Vettoretta a tre ruote

Natura della energia motrice

Benzina

Motore

40 esplorazione #72

Trasmissione del moto

Motore dentato e catena

Variazioni di velocità

Per i rapporti seguenti 1, 2, 3

Freni

~~di uno speciale meccanismo, l'elio, sul  
cerchione della ruota motrice -  
Tono ammesso ed auspicato.~~

Altre eventuali indicazioni



Verbale di prova

L'anno 1902 nel giorno 5 Mayo si è dal sottoscritto proceduto alla prova dell'automobile sopra descritto.

L'esperimento ha avuto luogo percorrendo la strada ~~interna ed esterna della città~~ essendo l'automobile condotto dai ~~priore~~ ~~lavoro~~ e ~~Louis Bernard~~

Il proprietario (1).

Eugenio Bernardi.

Visto:

L'INGEGNERE CAPO

G. Cugia

L'INGEGNERE DEL GENIO CIVILE

Bellonec

(1) Proprietario, fabbricante ecc.

Verbale di riprova in seguito a (1).....

Verbale di riprova in seguito a (1).....

(1) Riparazione, scaduto quadriennio ecc.

**Verbale di riprova in seguito a (1)**

Riparazione, scadenza quadriennio ecc.

Il 1° gennaio 1980 il Consiglio di

governi ha approvato la legge di bilancio per il quadriennio 1980-1983.

La legge di bilancio prevede una spesa complessiva per il quadriennio 1980-1983 di

1.200 miliardi di lire, di cui 1.000 miliardi per le spese di bilancio e 200 miliardi per le spese di investimento.

Le spese di bilancio sono suddivise in 1.000 miliardi per le spese di bilancio e 200 miliardi per le spese di investimento.

Le spese di bilancio sono suddivise in 1.000 miliardi per le spese di bilancio e 200 miliardi per le spese di investimento.

Le spese di bilancio sono suddivise in 1.000 miliardi per le spese di bilancio e 200 miliardi per le spese di investimento.

Le spese di bilancio sono suddivise in 1.000 miliardi per le spese di bilancio e 200 miliardi per le spese di investimento.

Le spese di bilancio sono suddivise in 1.000 miliardi per le spese di bilancio e 200 miliardi per le spese di investimento.

Le spese di bilancio sono suddivise in 1.000 miliardi per le spese di bilancio e 200 miliardi per le spese di investimento.

**Verbale di riprova in seguito a (1)**

Il Consiglio di governo ha approvato la legge di bilancio per il quadriennio 1980-1983.

La legge di bilancio prevede una spesa complessiva per il quadriennio 1980-1983 di

1.200 miliardi di lire, di cui 1.000 miliardi per le spese di bilancio e 200 miliardi per le spese di investimento.

Le spese di bilancio sono suddivise in 1.000 miliardi per le spese di bilancio e 200 miliardi per le spese di investimento.

Le spese di bilancio sono suddivise in 1.000 miliardi per le spese di bilancio e 200 miliardi per le spese di investimento.

Le spese di bilancio sono suddivise in 1.000 miliardi per le spese di bilancio e 200 miliardi per le spese di investimento.

(1) Riparazione, scaduto quadriennio ecc.

## Estratto del Regolamento sulla circolazione degli automobili.

(approvato con R. Decreto 28 luglio 1901, n. 416).

**ART. 2.** — Gli automobili che devono circolare sulle strade ordinarie saranno sottoposti alle opportune visite e prove, secondo le norme che verranno emanate dal Ministero dei Lavori pubblici.

Le prove hanno luogo a cura e spese dei fabbricanti, o dei loro rappresentanti, per quegli automobili che sono introdotti nel Regno.

**ART. 3.** — Ogni automobile deve essere sottoposto a nuova prova, ogni volta sia andato soggetto a riparazioni o modificazioni notevoli, e, in ogni caso, dopo trascorsi quattro anni dalla prova precedente, anche se sia rimasto completamente inattivo.

**ART. 4.** — Le visite e prove degli automobili devono essere eseguite dall'Ingegnere capo del Genio Civile, o da un suo delegato, coll'intervento, alla prima visita e prova, del fabbricante, o di un suo rappresentante, e del proprietario nelle successive.

**ART. 5.** — Alla presentazione del certificato, od in seguito al verbale delle prove eseguite dall'Ingegnere capo del Genio Civile, viene rilasciato da questi uno speciale libretto, secondo il modello che sarà stabilito.

Nel libretto sono indicati il nome e cognome del fabbricante, la data ed il numero di costruzione e la sede della fabbrica, nonchè le date delle prove di cui agli articoli precedenti. Per gli automobili importati dall'estero, si aggiungono il nome, il cognome e la residenza del rappresentante nel Regno.

**ART. 6.** — Alla prova possono assistere i rappresentanti dell'Amministrazione, o delle Amministrazioni interessate nel servizio pubblico cui l'automobile è destinato.